

## **NORMATIVE E DIVIETI DI PESCA VIGENTI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE E NEL FIUME ALBEGNA**

**La Regione Toscana ha emanato una nuova Legge per la “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne” (L.R. 03.01.2005 n. 7) ed il Regolamento di attuazione della stessa (n. 54/R del 22.08.05). La Nuova normativa ha abrogato quella precedente.**

ORDINANZA SINDACALE N. 15 del 27 gennaio 1987 “E’ vietato adoperare per la pesca la larva della mosca carnaria (bigattino) come esca o come pastura, nelle acque di tutto il territorio comunale”.

ORDINANZA SINDACALE N. 219 del 12 agosto 1991 “Determinare in Euro 25,82 (L. 50.000) l’ammontare della sanzione amministrativa per chi viola le disposizioni contenute nell’Ordinanza Sindacale n. 15/87.”

IL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 1987, L’ART. 92 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 963/65, APPROVATO CON D.P.R. 1639/68, così recita: “A tutela della montata del novellame nella Laguna di Orbetello, l’esercizio della pesca professionale e sportiva qualunque sia il mezzo di cattura impiegato è vietato nelle zone di mare poste nel raggio di 200 metri dalle foci dei canali di Santa Liberata, Ansedonia e del fiume Albegna, ricadenti nella giurisdizione del compartimento marittimo di Livorno”.

CHIUNQUE PESCHI LUNGO IL TRATTO “FOCE FINO A 50 MT. A MONTE DELL’EMISSARIO DI FIBBIA DEL FIUME ALBEGNA incorre nelle sanzioni previste dal REGIO DECRETO 8 ottobre 1931, n. 1604 art. 33 “ Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca; o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà nella sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 200.000, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti. - Art. 113 L. 24.11.1981 n. 689 e succ.mod. ed integr. “Le pene pecunarie comminate per i reati previsti dal codice penali o dalle leggi speciali, nonché sanzioni pecunarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della L. 12.07.1961, n. 603, **sono moltiplicate per cinque.**

# COMUNE DI ORBETELLO

## Provincia di Grosseto

### CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN USO DEL FIUME ALBEGNA ALLA F.I.P.S.A.S. PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA.

#### Omissis.....

Ciò premesso, le suindicate parti, volendo regolarizzare nuovamente i loro rapporti giuridici ed amministrativi, stipulano e convengono quanto segue:

1. I cittadini residenti nel Comune di Orbetello, purché in possesso di regolare licenza di pesca, sono autorizzati ad esercitare la pesca sportiva nel fiume Albegna senza avere l'obbligo della sottoscrizione della tessera annuale F.I.P.S.A.S.. **Sono invece tenuti a tale obbligo i cittadini non residenti.**
2. Il Comune di Orbetello si impegna a far esercitare la pesca dilettantistica nel fiume Albegna su ambedue le sponde, per il tratto che va da 50 mt. a monte dell'emissario di Fibbia al confine territoriale del Comune di Manciano.

#### **La pesca dovrà essere esercitata:**

- Con due canne , munite o meno di mulinello e di un massimo di due ami per canna. Sono consentite altresì le esche artificiali, ancorché munite di ancorotto.
- Da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, di tutti i giorni. Potranno essere catturate tutte le specie ittiche di origine marina con rispetto delle seguenti misure minime:
  - anguilla cm. 30
  - cefalo cm. 20
  - spigola cm. 25
  - orata cm. 20e nella quantità massima, per ogni giornata di pesca, di Kg. 5 (cinque) a pescatore.
- E' fatto divieto di praticare la pesca con stacci e bilance di qualsiasi misura e con ancorotto, L'uso dell'ancorotto è consentito solo come ausiliario delle esche artificiali (rapala, cucchiaini, ecc..).
- E' fatto divieto di pasturare e di pescare con il sangue e con il bigattino (bachini di sego).
- E' vietato lasciare i rifiuti sul posto di pesca, in particolare sacchetti di plastica, bottiglie, barattoli, ecc..., cioè involucri non biodegradabili, ed è altresì vietato gettarli sia sulla sponda del fiume che in acqua.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione vale quanto disposto dalla L.R. n. 7 del 03 gennaio 2005 e del suo Regolamento di attuazione n. 54/R del 22 agosto 2005.

3. La F.I.P.S.A.S. dichiara che i pescatori ad essa iscritti risultano provvisti di tessera federale numerata e con stampigliato lo speciale bollino del servizio Federale Acque, rilasciata per l'anno in riferimento alle singole Sezioni Provinciali competenti, o in sua sostituzione di ricevuta di versamento del bollettino di c/c postale di pari importo intestata alla F.I.P.S.A.S. ed indicante la causale "tesseramento" e l'anno di riferimento..

4. La F.I.P.S.A.S. si impegna a concedere gratuitamente e annualmente al Comune di Orbetello n. 150 permessi di pesca sportiva giornalieri che saranno distribuiti con le modalità ed i criteri di cui alla Delib. C.C. n. 28 del 22.04.1998 ai pescatori, muniti di regolare licenza di pesca, non residenti nel Comune di Orbetello che ne facciano richiesta, per un numero massimo di 5 permessi giornalieri all'anno per ciascun pescatore.
5. Il controllo sul possesso e la regolarità dei documenti occorrenti per l'esercizio della pesca sportiva nel tratto Fiume Albegna convenzionato, verrà effettuato dal servizio di sorveglianza organizzato dalla F.I.P.S.A.S. Sezione Provinciale di Grosseto e da tutti gli altri organi di vigilanza autorizzati dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Omissis.....